ALLEGATO DELIBERA C.C. N. 12/2022

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE ANIMALI

DISPOSIZIONI PER GLI ANIMALI DOMESTICI, DA CORTILE E DA STALLA

ART. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento:

- regola le disposizioni sui comportamenti da adottare in caso di detenzione di animali da cortile, da stalla e domestici nel rispetto del Testo Unico delle leggi Sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, della legge 14/08/1991, della legge regionale n. 86/1999 e successive integrazioni e/o modificazioni;
- promuove la convivenza tra l'uomo e la popolazione animale e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali;
- promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali ed in particolare degli animali da affezione, definendo tali gli animali che convivono con l'uomo stabilmente o occasionalmente a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso;
- disciplina, la detenzione, il ricovero, le norme di comportamento e la prevenzione delle malattie degli animali, attuando con gli altri soggetti istituzionalmente preposti all'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento. Inoltre ha, come scopo principale, il perseguimento della convivenza civile ed il superamento di problematiche igienico – sanitarie che potrebbero verificarsi in caso di incuria nella detenzione degli animali,
- vieta il maltrattamento e/o la soppressione degli animali in genere (tranne se gravemente malati o affetti da patologie incurabili, certificate comunque da personale sanitario all'uopo preposto) perseguendo amministrativamente e/o penalmente coloro che si rendono colpevoli di tali vessazioni (L. 14/08/1999 N. 281).

ART. 2 - ESCLUSIONI

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- alle attività economiche inerenti l'allevamento degli animali o ad esso connesse (poiché già disciplinate per legge);
- alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- alla detenzione di volatili ad uso venatorio sempre che la loro detenzione sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

ART. 3 - DETENZIONE ANIMALI DA CORTILE

1. Gli animali da cortile di bassa taglia, intesi come tali: galline, polli, faraone, tacchini, pollami in genere e conigli per uso domestico, detenuti a ridosso dell'abitazione, non devono

superare complessivamente le 30 unità da parte di ciascun nucleo familiare e/o condominiale.

2. Gli allevamenti avicunicoli per autoconsumo (ovvero allevamento di numero inferiore a 250 capi con produzione di carne e/o uova per autoconsumo e/o cessione diretta dal produttore al consumatore) hanno l'obbligo di registrarsi presso le ASL come previsto dal D.Lgs 336/99 modificato dal D.Lgs. 158/06 e comunque i nuovi insediamenti non possono essere collocati a meno di 300 metri dai centri abitati.
3. Detti animali vanno comunque accuditi e tenuti nel massimo rispetto delle norme igienico – sanitarie onde evitare qualsiasi forma di trasmissione e contagio di malattie infettive o potenziale focolaio di sviluppo di insetti, zecche, pulci, topi e quant'altro possa essere pericoloso per la salute e l'igiene pubblica.

ART. 4 - DETENZIONE ANIMALI DA STALLA PER AUTOCONSUMO

1. Per costruire una stalla o rimetterne in uso una già abbandonata nel territorio comunale, si deve chiedere autorizzazione al Sindaco il quale può vietarli, dietro parere dell'Ufficiale Sanitario e del veterinario per le rispettive specifiche competenze, nell'interesse della salute pubblica o subordinarli a determinate cautele.
2. Non è permesso insediare nuovi allevamenti di equini, bovini, caprini ed ovini se non in edifici colonici in aperta campagna. Le stalle o qualsiasi altro ricovero dei suddetti animali va collocato ad una distanza non inferiore a 300 metri dalle abitazioni. Ciò, al fine di non pregiudicare la salubrità delle abitazioni stesse a causa dei cattivi odori ed il proliferare degli insetti.
3. Le stalle esistenti da oltre venti anni, ancora attive negli abitanti, vi possono permanere se il proprietario dimostra, con l'adozione di metodi e speciali cautele, di non arrecare nocumento alla salute del vicinato.
4. Il TULS impone ai conduttori di stalle rurali, con più di due capi adulti, l'obbligo di possedere una concimaia al servizio delle medesime, non contemplata per gli allevamenti allo stato brado o semibrado, tuttavia l'ammassare il letame nei cortili e/o nelle immediate vicinanze delle abitazioni è punito con una sanzione specifica pari a 20 € per ogni capo adulto di bestiame presente nel ricovero.
 La stessa sanzione è posta a presidio dell'obbligo di servirsi della concimaia e soprattutto di curarne la manutenzione (vds. successivo art. 5)

ART. 5 - CONCIMAIE

La concimaia destinata a servire le stalle per autoconsumo deve possedere alcune caratteristiche di base:

- deve essere costruita, come anche gli annessi pozzetti di raccolta per i liquidi, con fondo e pareti impermeabili;
- deve essere posta a meno di 100 metri dalle sorgenti o da serbatoi di acqua potabile;
- deve essere posta ad una distanza non inferiore a 300 metri dalle abitazioni (previste dal PSA).
 Non deve essere ubicata lungo strade aperte al pubblico, nonché lungo i sentieri e mulattiere di particolare interesse turistico.
- Deve essere dimensionata correttamente in rapporto alla consistenza dei capi detenuti e sufficienti per un minimo di stoccaggio di 4 mesi per il materiale palabile(letame) e per il

materiale non palabile (liquami). Solo dopo tali periodi di stoccaggio è ammesso il deposito su terreno naturale rispettando all'uopo, le norme nazionali e regionali vigenti.

Durante la stagione estiva individuata dal 1° maggio al 30 settembre lo svuotamento della concimaia non potrà essere effettuato durante le ore calde della giornata (10.00 – 17.00) ed in ossequio alla profilassi contro le mosche debbono essere coperte (con paglia e terriccio).

ART. 6 - DETENZIONE CANI

1. Il presente articolo detta disposizioni finalizzate a tutelare la serena convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta. A tale scopo è obbligatorio essere muniti di idoneo guinzaglio e/o museruola durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi pubblici compresa ogni attrezzatura per la raccolta delle deiezioni dell'animale.
 Fanno eccezione gli animali utilizzati nell'esercizio dell'attività venatoria, nella ricerca del tartufo e nella custodia dei greggi i cui proprietari, comunque, sono tenuti al controllo dei movimenti e sono responsabili di eventuali danni procurati a persone o cose.
2. Nei centri storici e a ridosso dell'abitato possono essere detenuti fino ad un massimo di 2 cani garantendo la massima igiene nel luogo di ricovero il quale dovrà avere le giuste dimensioni (h. m. 2.50 e superficie mq10 – 3.50 coperta e 6.50 scoperta) e non detenere gli animali in spazi angusti. Il numero di due può essere superato solo in caso di ricoveri esistenti da oltre venti anni.
3. Un numero superiore a 2 può essere configurato come allevamento e pertanto dovrà essere posizionato in luogo idoneo nel rispetto delle leggi vigenti e del precedente art. 4.
4. La detenzione dei cani alla catena è consentita a condizione che la catena sviluppi un raggio utile di almeno tre metri ma non superiore a cinque, a meno che non si utilizzi un sistema di scorrimento su un cavo aereo, nel qual caso la catena può avere anche lunghezza superiore. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente, poter raggiungere il recipiente dell'acqua ed i luoghi di riparo di cui al precedente comma 2.
5. Le caratteristiche della catena devono essere adeguate alla taglia dell'animale.
6. E' vietato l'uso del collare con punte, del collare a strozzo, dei collari elettronici o elettrici con rilascio di scariche, nonché delle cinghie sottopancia. L'uso di queste ultime è consentito solo per la conduzione di cani di piccola taglia e dei cani in uso alle persone diversamente abili.
7. Il presente regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel Comune di San Cosmo Albanese.

ART. 7 - RESPONSABILITA'

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, a tale scopo il cane dovrà essere dotato di microprocessore sottocutaneo da applicarsi a cura dell'ASL di Cosenza presidio veterinario di Corigliano – Rossano. Si precisa che l'iscrizione all'anagrafe

canina dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla nascita o comunque dall'acquisizione dell'animale.

2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere di eventuali cucciolate.

ART. 8 - AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Le norme del presente regolamento si applicano su tutto il territorio comunale sia pubblico che privato.
2. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o di uso pubblico: le strade e piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli uffici pubblici ed ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso ai cittadini.
3. Ai sensi del presente CAPO si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia anche temporanea uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

ART. 9 - RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE

Sulle aree identificate al comma 2 del precedente articolo 8, gli accompagnatori sono sempre tenuti:

1. alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani, con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
2. a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (devono avere immediatamente disponibili al seguito) possibilmente di materiale plastico impermeabile.

ART. 10 - DETENZIONE GATTI

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dal Comune. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di San Cosmo Albanese procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti oltre alla sanzione pecuniaria.
2. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati o allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico – sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).
3. Qualora si riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'ASL di Cosenza può con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.
4. E' vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (cucce, ciotole, etc.).
5. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno dei loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
6. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dagli affidatari degli animali, sentito il parere del Sindaco, cucce per il riparo degli animali

nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

7. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale possono essere censite, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'ASL, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini. Finalità del censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 lettera a) della Legge Regionale 34/1993, il Comune di San Cosmo Albanese, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. I suddetti cittadini sono, però, tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e dei loro contenitori, provvedendo alla pulizia necessaria.
9. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
10. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione a gare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

ART. 11 - SANZIONI

1. Chiunque violi le disposizioni di cui:

- al comma 5 dell'art. 1 del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 100,00 ad € 500,00;
- comma 1 dell'art. 3 del regolamento è punito con una sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 30,00 ad € 50,00;
- comma 2 dell'art. 3 del regolamento è punito con una sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 100,00 a € 300,00;
- comma 2 dell'art. 4 del regolamento è punito con una sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 100,00 ad € 300,00;
- all'art. 5 del regolamento è punito con una sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 100,00 ad € 500,00;
- al comma 1 dell'art. 6 del regolamento è punito con una sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 50,00 ad € 300,00;
- al comma 2 dell'art. 6 del regolamento è punito con una sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 50,00 ad € 500,00;
- al comma 4 dell'art. 6 del regolamento è punito con una sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 50,00 ad € 300,00;
- al comma 5 dell'art. 6 del regolamento è punito con una sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 50,00 ad € 300,00;
- al comma 5 dell'art. 6 del regolamento è punito con una sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 50,00 ad € 300,00;

- comma 1 dell'art. 7 del regolamento è punito con una sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 30,00 ad € 50,00;
- comma 2 dell'art. 7 del regolamento è punito con una sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 50,00 ad € 100,00;
- all'art. 9 del regolamento è punito con una sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma si € 20,00;
- comma 1 dell'art. 10 è punito con un a sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 50,00 ad € 100,00;
- comma 9 dell'art. 10 è punito con una sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma compressa tra un minimo di € 20,00 ad € 50,00;

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nella misura minima nel caso di prima irrogazione; Nella misura pari al doppio del minimo ovvero, se più favorevole, del massimo irrogabile nel caso di due violazioni nell'arco di dodici mesi; Nella misura massima nel caso di tre o più violazioni nell'arco dei dodici mesi.

12. COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli art. 823, 826, 927 931 del Codice Civile, esercita la proprietà e la tutela degli animali presenti alo stato libero nel territorio Comunale.
2. In applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
4. Il Sindaco, anche per adempiere ai compiti affidati in tema di animali dalle leggi e dal presente Regolamento, può costituire un ufficio e nominare un responsabile amministrativo per i diritti degli animali nonché un eventuale Consigliere Comunale delegato a tale scopo.